



Misure anti Covid e protezione dei dati personali

Dalla misurazione della temperatura all'isolamento, chi è l'untore?



le disposizioni emanate dal Governo e dalle Regioni a partire dallo scorso marzo 2020 per contrastare l'emergenza da COVID 19 hanno inciso profondamente sui diritti fondamentali delle persone, dalla libertà personale al diritto di circolazione e finanche alla libera manifestazione del pensiero ed hanno anche compresso il sistema di protezione dei dati personali come delineato dal GDPR

ART 9 REG. EUROPEO 2016/679 GDPR

DEFINIZIONE DI DATI RELATIVI ALLA SALUTE.

dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute”.

il generale divieto di trattamento dei dati relativi alla salute viene meno, oltre che ovviamente, quando vi è il consenso dell'interessato in tre specifici casi, che sono quelli utilizzati in questo periodo emergenziale:

- interesse pubblico rilevante
- medicina preventiva o medicina del lavoro
- motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica

ed ecco le domande che immediatamente ci si pone nel rapporto datore di lavoro / lavoratore

è obbligatorio sottoporsi alla misurazione della temperatura per poter accedere ai luoghi di lavoro?

il dato della temperatura può essere registrato?

cosa succede se la temperatura supera i 37,5°?

chi può essere addetto a tale trattamento?

i dati sanitari possono essere comunicati senza consenso dell'interessato?

l'informativa ex art. 13 GDPR può essere omessa?

L'amministrazione o l'impresa possono richiedere ai propri dipendenti di rendere informazioni, anche mediante un'autodichiarazione, in merito all'eventuale esposizione al contagio da COVID 19 quale condizione per l'accesso alla sede di lavoro?

Il datore di lavoro può richiedere l'effettuazione di test sierologici ai propri dipendenti?

Il datore di lavoro può trattare i dati personali del dipendente affetto da Covid-19 o che ne presenta i sintomi?

Al fine di contenere il rischio di contagio sul luogo di lavoro sono disponibili applicativi che non trattano dati personali?

Sì, il datore di lavoro può ricorrere all'utilizzo di applicativi, che non comportano il trattamento di dati personali riferiti a soggetti identificati o identificabili. Ciò nel caso in cui il dispositivo utilizzato non sia associato o associabile, anche indirettamente (es. attraverso un codice o altra informazione), all'interessato né preveda la registrazione dei dati trattati. esempi: conteggio del numero delle persone che entrano ed escono da un determinato luogo, attivando un "semaforo rosso" al superamento di un prestabilito numero di persone contemporaneamente presenti; dispositivi indossabili che emettono un avviso sonoro o una vibrazione in caso di superamento della soglia di distanziamento fisico prestabilita (dunque senza tracciare chi indossa il dispositivo e senza registrare alcuna informazione). applicativi collegati ai tornelli di ingresso che, attraverso un rilevatore di immagini, consentono l'accesso solo a persone che indossano una mascherina (senza registrare alcuna immagine o altra informazione).

In questi casi spetta comunque al titolare verificare il grado di affidabilità dei sistemi scelti, predisponendo misure da adottare in caso di malfunzionamento dei dispositivi o di falsi positivi o negativi.

È possibile diffondere i dati identificativi delle persone positive al COVID 19 o che sono state poste in isolamento domiciliare?

La disciplina vigente vieta la diffusione dei dati relativi alla salute. Tale divieto non è stato derogato dalla normativa d'urgenza sull'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Pertanto, le aziende sanitarie e qualsiasi altro soggetto pubblico o privato non possono diffondere, attraverso siti web o altri canali, i nominativi dei casi accertati di Covid-19 o dei soggetti sottoposti alla misura dell'isolamento per finalità di contenimento della diffusione dell'epidemia.

Nel periodo emergenziale, può essere rilevata la temperatura corporea dei passeggeri negli aeroporti?

Sì, le disposizioni adottate per l'emergenza sanitaria da COVID 19, hanno previsto la possibilità di effettuare controlli della temperatura corporea a tutti i passeggeri di voli europei e internazionali in arrivo negli aeroporti italiani, al fine di individuare le eventuali misure necessarie ai fini del contenimento dell'Epidemia da Coronavirus.

Indicazioni sintetiche per trattare i dati personali in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa emergenziale per ristorazione, attività turistiche, attività ricettive, commercio al dettaglio, centri sportivi, musei, autonoleggi, attività culturali e ricreative, cinema e spettacoli dal vivo, parchi tematici, sagre e fiere, terme e centri benessere, sale giochi, discoteche.





e' possibile rilevare i dati?

Sì, le disposizioni adottate per l'emergenza sanitaria da Covid-19 prevedono la possibilità di effettuare la misurazione della temperatura corporea nei confronti di lavoratori e clienti. Il dato, però, non deve essere trascritto né conservato, non deve essere associato ad altri dati personali e deve essere evitata la sua diffusione a terzi (es. altri clienti).

il cliente si può rifiutare?

Sì, ma rinunciando ad accedere ai luoghi ove si svolgono le attività commerciali, associative e ricreative, considerato che la rilevazione del dato è prevista dalle disposizioni emergenziali per l'accesso a tali attività.



Quali misure a tutela della riservatezza dei dati bisogna adottare?

Evitare che la temperatura rilevata venga conosciuta da estranei (es. altri clienti), comunicandola, se richiesto, al solo interessato. Individuare all'interno della struttura commerciale, associativa o ricreativa i soggetti specificamente autorizzati ad effettuare la rilevazione della temperatura.

È possibile conservare i dati?
E se sì, per quanto?

No, i dati non possono essere conservati, neanche se la temperatura risulti superiore alla soglia indicata dalle disposizioni emergenziali.



Si deve rendere ai clienti l'informativa sul trattamento dei loro dati personali?

Sì, anche oralmente, indicando: a) come finalità la prevenzione dal contagio da Covid-19; b) come base giuridica l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio prevista dalle disposizioni emergenziali; c) che i dati non vengono conservati.

È possibile comunicare i dati a terzi (ad esempio: autorità pubbliche)?

No, visto che non è prevista la possibilità di registrare il dato.



e' possibile rilevare i dati?

Sì, eventualmente attraverso autodichiarazioni

il cliente si può rifiutare?

Sì, ma rinunciando ad accedere ai luoghi ove si svolgono le attività commerciali, associative e ricreative, considerato che la rilevazione del dato è prevista dalle disposizioni emergenziali per l'accesso a tali attività.



Quali misure a tutela della riservatezza dei dati bisogna adottare?

Acquisire solo i dati strettamente necessari, eventualmente tramite un'autodichiarazione relativa all'assenza di contatti con persone risultate positive al Covid-19, all'inesistenza di obbligo di quarantena e alla non provenienza da zone a rischio epidemiologico.

È possibile conservare i dati?
E se sì, per quanto?

Sì, è possibile conservare i dati nel rispetto dei principi generali di protezione dei dati e comunque non oltre i 14 giorni come previsto dalle disposizioni emergenziali.



Si deve rendere ai clienti l'informativa sul trattamento dei loro dati personali?

Sì, anche oralmente, indicando: a) come finalità la prevenzione dal contagio da Covid- 19; b) come base giuridica l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio prevista dalle disposizioni emergenziali; c) con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione, che i dati vengono conservati non oltre i 14 giorni come previsto dalle disposizioni emergenziali.

È possibile comunicare i dati a terzi (ad esempio: autorità pubbliche)?

Sì, nei limiti in cui sia necessario a collaborare con l'autorità sanitaria per motivi di prevenzione della salute pubblica.



e' possibile rilevare i dati?

Sì.

il cliente si può rifiutare?

Sì, ma rinunciando ad accedere ai luoghi ove si svolgono le attività commerciali, associative e ricreative, considerato che la rilevazione del dato è prevista dalle disposizioni emergenziali per l'accesso a tali attività.



Quali misure a tutela della riservatezza dei dati bisogna adottare?

Evitare che i nominativi siano accessibili a persone non autorizzate, compresi gli altri clienti, ricorrendo, ad esempio, a moduli somministrati individualmente o per nucleo familiare.

È possibile conservare i dati?
E se sì, per quanto?

Sì, è possibile conservare i dati nel rispetto dei principi generali di protezione dei dati e comunque non oltre i 14 giorni come previsto dalle disposizioni emergenziali.



Si deve rendere ai clienti l'informativa sul trattamento dei loro dati personali?

Sì, anche oralmente, indicando: a) come finalità la prevenzione del contagio da Covid-19; b) come base giuridica l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio prevista dalle disposizioni emergenziali; c) con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione, che i dati vengono conservati non oltre i 14 giorni come previsto dalle disposizioni emergenziali.

È possibile comunicare i dati a terzi (ad esempio: autorità pubbliche)?

Sì, nei limiti in cui sia necessario a collaborare con l'autorità sanitaria per motivi di prevenzione della salute pubblica.

trattamenti in violazione di questi criteri riportano alla piena applicabilità del GDPR, e dunque all'irrogazione delle sanzioni.

temperatura



stato di salute



generalità



chi è l'untore ?

Sul sito dell'Ats Milano bastava sapere il codice fiscale per sapere se qualcuno ha il Covid-19. Indaga il Garante Privacy

Bastavano il cellulare e il codice fiscale di un cittadino della provincia di Milano per sapere se era risultato positivo al Covid-19. Inserendo quei due dati su Milano Cor, il portale creato dall'agenzia della tutela della salute ambrosiana (Ats) per raccogliere informazioni sui contagiati nella provincia più colpita d'Italia dalla seconda ondata di coronavirus, il sito dichiarava in chiaro se l'utente era già registrato. Un indizio più che sufficiente per inquadrarlo come un caso positivo al test del Sars-Cov-2.

Per fare il login servivano il codice fiscale e il numero di cellulare. Questa formula non dava accesso al fascicolo online, tuttavia, se le chiavi erano presenti nei suoi database, restituiva la schermata "Utente già registrato". Una prova sufficiente per capire che la persona è positiva al Covid-19 (o lo è stata in passato). E i dati per fare due più due si trovano molto facilmente (scuola, lavoro, in primis)

art. 9 del decreto legge 22.4.2021, n° 52 le certificazioni verdi covid 19

Verso il "green pass" per gli spostamenti. Il Garante: "Privacy a rischio. Nessuno ci ha interpellato"

Guido Scorza, componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali: "La questione privacy verrà disciplinata in un secondo momento. In un modello ideale, prima di cominciare a utilizzare questo certificato, si sarebbe dovuto discutere sul metodo"



il Governo ha ritenuto, addirittura anticipando provvedimenti europei, che neppure si sa quando arriveranno, di introdurre limitazioni rispetto agli spostamenti liberi ovvero agli accessi a esempio alle fiere / congressi, subordinandoli a delle certificazioni afferenti vuoi la vaccinazione, vuoi la guarigione, vuoi la sottoposizione a test rapidi ovvero molecolari. Dati che senza alcun consenso dell'interessato saranno comunicati, conservati, allo stato senza alcuna misura di sicurezza nè tecnica nè organizzativa, e finiranno nel fascicolo sanitario elettronico.

Dunque, mentre questi pass entrano subito in vigore, solo con successivo decreto, da adottare in data che piacerà, e sentito, bontà loro, il Garante della Privacy saranno individuate le specifiche tecniche, nonché individuati i dati che possono essere riportati, i tempi di conservazione e le misure per assicurare la protezione dei dati personali medesimi.

in sostanza per un tempo indefinito dati altamente sensibili come quelli relativi alla salute, saranno trattati in sostanziale violazione della normativa del GDPR, che prescrive che ogni trattamento sia preceduto dalla messa in esecuzione delle misure tecniche ed organizzative.

Sarà verosimilmente un trattamento illecito di dati.

In sintesi, questi sono i nodi:
vengono elencate tutta una serie di informazioni essenziali che verrebbero raccolte per definire la validità del pass. Non è però chiaro se queste informazioni verranno rese visibili tutte insieme o se verranno aggregate in un'informazione binaria".

non serve dichiarare in fase di controllo se si è avuto il Covid in passato, se si è stati vaccinati, o se si è negativi al tampone. È sufficiente che si sappia che la persona rientra in una delle tre condizioni di riferimento. Le informazioni raccolte lo certificano, il pass le sintetizza in un codice binario, verde o rosso. Questo dato di sintesi è sufficiente e proporzionato rispetto allo scopo".

non si capisce cosa succede nella fase di spendibilità del certificato e come funzionerà in fase di controllo.

Per esempio: i controlli verranno eseguiti solo dalle forze dell'ordine? In caso affermativo: da quali forze dell'ordine nello specifico?

Potranno aver accesso al pass solo i medici?

La filiera dei soggetti con un ruolo di privacy che possono avere accesso a diverso titolo a queste informazioni è certamente un aspetto fondamentale

l

la conservazione di questi dati sensibili, in un dato giorno (che potrebbe essere quello della fine dell'emergenza) rappresenterebbe il momento della cancellazione di questi dati. Sul fronte del pass, se il dato dovesse diventare inutile (come per esempio allo scadere delle 48 ore per il tampone negativo) andrebbe cancellato, perché il dato diventa inutile rispetto allo scopo che ci prefiggiamo.

E sulla sicurezza del trattamento e della conservazione dei dati?

"Su questo fronte si aprono tre nodi critici. Il primo riguarda la filiera dei soggetti coinvolti: servono gestori di servizi che devono avere una copertura normativa. Una cosa è avere il fornitore dei servizi informatici esterno all'Italia, altra cosa è invece un provider Italiano. Nel primo caso ci può essere un problema di trasferimento dei dati all'estero, nel secondo caso no. Penso al caso di Immuni, quando venne disciplinato con un decreto-legge. In quel decreto venne scritto che l'intera infrastruttura informatica sarebbe stata situata in Italia e quindi si escludono rischi di trasferimento dei dati all'estero anche se solo ai fini dell'erogazione del servizio".

Il secondo livello di problematicità qual è?

"Quello della sicurezza. Uno degli aspetti a cui noi più guardiamo è quanto sicura sia l'infrastruttura del sistema che viene costruito per gestire e proteggere dal rischio che terzi malintenzionati possono metter le mani su un patrimonio informativo di inestimabile valore. Perché in quei dati c'è una fotografia sanitaria di milioni e milioni di persone. Al momento non è indicato come si procederà su questo fronte, sarà una questione evidentemente demandata a un successivo DPCM".

Il terzo?

"È quello della possibile contraffazione del certificato e quindi del falso, che sul nostro fronte della privacy si chiama tecnicamente "esattezza del dato". Il rischio è che un cittadino possa spendere una pass verde pur non avendone titolo. Per esempio: in caso di forma cartacea, ma anche digitale, se il pass non dovesse essere aggiornato nelle 48 ore, nel caso di via libera con tampone negativo, il rischio è che una persona possa circolare comunque con un tampone negativo effettuato magari giorni prima. Questo non corrisponderebbe al vero, non farebbe bloccare il pass e potrebbe malauguratamente creare problemi sanitari".